

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 16 MAGGIO 2008

- 1) Ricorso F.B.C. CALANGIANUS 1905** **INAMMISSIBILE**
avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitte al calciatore Iannini Salvatore seguito gara Calangianus/Isola Liri del 13.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 14.4.2008)
- 2) Ricorso A.S. MOROLO CALCIO** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 8 gare effettive al calciatore Lisi Francesco seguito gara Morolo/Castelsardo del 20.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 116 del 23.4.2008)
- 3) Ricorso A.C. SANDONA' 1922 S.r.l.** **ACCOLTO** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Marzocchella Marco in 5 giornate di gara effettive.
avverso la squalifica 10 gare effettive inflitta al calciatore Marzocchella Marco (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)
- 4) Ricorso U.S. NOVESE SSD S.r.l.** **RESPINTO**
avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Nodari Alex seguito gara Sestrese/Novese del 27.4.2008. (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

5) Ricorso del Sig. Antonio ALTAMURA RESPINTO

(allenatore U.S. Bitonto 1921), avverso la sanzione dell'inibizione fino al 30.06.2008 seguito gara S.S.C. Gragnano/U.S. Bitonto del 27.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

6) Ricorso U.S. BITONTO 1921

avverso la sanzione della squalifica per 5 gare effettive inflitte al calciatore Manzo Vincenzo seguito gara S.S.C. Gragnano/U.S. Bitonto del 27.04.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 121 del 30.4.2008)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Manzo Vincenzo a 3 giornate di gara effettive.